

tratta quindi di una sperimentazione effettuata non alla cieca, ma con parametri stabiliti, secondo criteri di valutazione oggettivi e con un controllo al quale avranno titolo a partecipare tutte le parti che abbiano avuto in qualche modo un ruolo nella elaborazione di questa legge. Abbiamo sostanzialmente mediato — e lo ha sottolineato il relatore — tra le esigenze delle parti, con la volontà di trovare comunque un'intesa, nella ricerca della quale, signor sottosegretario, debbo sottolineare che abbiamo rilevato come unico neo l'eccessiva interferenza dell'autorità di garanzia della concorrenza e del mercato. Anche prescindendo da questo provvedimento, mi chiedo se noi, come Parlamento, non abbiamo creato con le autorità degli autentici mostri, dei piccoli leviatani, fuori da ogni controllo, che minano la sovranità del Parlamento, in quanto basta un niente per eccitarne il protagonismo e portarli ad intervenire in materie che non si sa in che modo ineriscano alle loro funzioni. Questa riflessione sulle autorità (altrimenti dette *authority*, ma siamo ormai alla denazionalizzazione totale, ed il linguaggio ne è la prima vittima, come è la prima vittima del pensiero unico) di garanzia deve essere compiuta. Lo dico molto francamente: a malincuore ho accettato l'imposizione, motivata anche con una direttiva europea, volta ad abolire il metraggio (su cui in Commissione avevamo trovato un accordo con tutte le parti interessate) per creare nuovi punti vendita. Ci è stato detto, appunto, che l'autorità di garanzia sarebbe intervenuta pesantemente, basandosi anche su una direttiva europea, per cui ci siamo in qualche modo adeguati.

Non è questo, naturalmente, che nel bene e nel male qualifica il provvedimento di cui stiamo discutendo, ma è certamente singolare il fatto che un libero Parlamento debba avere tali lacci e lacciuoli derivanti da autorità, se così ci si deve esprimere, extraparlamentari completamente fuori controllo.

Sperimentazione dunque e non liberalizzazione. Trascorsi diciotto mesi dall'approvazione del provvedimento verifichiamo

che cosa di positivo esso abbia prodotto. Non si può certamente non convenire sul fatto che la garanzia della parità di trattamento per tutte le pubblicazioni — ciò non era previsto nel disegno di legge originario del Governo —, il coinvolgimento nel controllo degli enti locali, oltre naturalmente alle parti e al Governo, nella persona del sottosegretario con la delega per l'editoria, il regime sanzionatorio che, desidero ricordarlo, nel disegno di legge originario era molto più limitato — dopo le modifiche apportate dalla Commissione se non ci si adegua ai parametri stabiliti si viene cancellati dalla sperimentazione —, e la valutazione prevista dal terzo comma dell'articolo 2, che è molto chiaro e che non si presta ad interpretazioni di comodo o ad equivoci, qualifichino in maniera estremamente positiva il provvedimento in esame.

Esso, anche a mio modesto avviso, deve essere approvato entro il 30 aprile perché la prospettiva di farne confluire il contenuto nel provvedimento Bersani e di far considerare davvero i giornali, i prodotti dell'informazione e della cultura alla stregua di un salamino, di una mortadella, di una saponetta, francamente non è molto esaltante non soltanto per gli operatori del settore, ma per la dignità stessa della cultura e dell'informazione.

Concludo ricordando che il provvedimento in esame, così come presentato in Assemblea, non sarebbe stato possibile senza la fattiva collaborazione non soltanto degli uffici della Camera dei deputati ma anche di quelli della Presidenza del Consiglio e soprattutto del dottor Masi, che costantemente è stato vicino ai parlamentari di maggioranza e di opposizione nell'elaborazione di una normativa che fin dall'inizio appariva abbastanza difficoltosa e che, soltanto grazie alla buona volontà di tutti, credo venga condotta in porto con la soddisfazione delle parti sociali, dei parlamentari di opposizione e di maggioranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Michelini. Ne ha facoltà.

ALBERTO MICHELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, come emerge dagli interventi di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, la questione in esame è solo apparentemente semplice; evidentemente non si tratta soltanto dell'allargamento dei punti vendita. La riforma del settore nel suo complesso è solo apparentemente di facile soluzione. Esistono problemi di fondo che sono stati e che dovranno essere affrontati alla luce della sperimentazione prevista e che la commissione paritetica dovrà valutare fino in fondo nella prospettiva, del resto, della riforma generale dell'informazione e dell'editoria, alla quale il Governo si prepara a lavorare.

L'impegno che è stato profuso da tutti pone basi positive per il lavoro futuro; l'impegno del Parlamento è significativo anche per le sinergie tra maggioranza e opposizione, per la concertazione con le parti sociali e con tutti coloro che sono stati coinvolti. Esiste la volontà politica di arrivare ad una soluzione rapida; del resto, bisogna dare atto al sottosegretario Minniti, che è subentrato in corsa nella discussione di tale questione, di aver dimostrato l'impegno del Governo nell'affrontare una problematica di cultura e di democrazia, come sottolineato all'inizio dal relatore Giulietti e poi da altri colleghi.

Più informazione significa più partecipazione, e più partecipazione significa maggiore garanzia democratica per il paese. Le nuove norme per i punti vendita sono soltanto un piccolo tassello della futura riforma generale dell'informazione e dell'editoria, ma rappresentano un tassello vitale, fondamentale: la diffusione della parola scritta è importantissimo in un mondo che è monopolizzato dalla televisione.

Ha ragione l'onorevole Giulietti quando parla di monocultura televisiva: sono tra quelli, come lui del resto, nati e cresciuti nella televisione e ritengo che essa sia uno strumento straordinario di progresso, fino a quando non si ritorce contro l'uomo (evidentemente, allora, non è più progresso). Questo strumento non può, né deve,

imporre una monocultura: sono semmai necessari una sinergia, un coordinamento tra diversi ambiti, l'uno necessario all'altro (televisione, informazione, scuola).

La televisione può fare molto per educare i giovani alla lettura e la scuola può fare la sua parte nell'usare immagine ed informazione per aiutare i giovani a capire non solo l'importanza della lettura, ma anche le modalità della lettura, l'uso, la prospettiva, le potenzialità della multimedialità. Tralascio il discorso dei contenuti, perché non possiamo affrontarlo in questa sede (si accennava prima, purtroppo, al pettegolezzo con riferimento ai contenuti dell'informazione); si tratta di suscitare nei giovani non soltanto la curiosità, il desiderio di informarsi come condizione per la partecipazione, ma anche la « studiositas », che è la condizione necessaria per la cultura. È allora il caso che, mentre si attende l'esito dell'anno e mezzo di sperimentazione, si provveda immediatamente a stipulare accordi da una parte con la Radiotelevisione italiana, dall'altra con Mediaset, per capire nel frattempo come possa incidere l'uso della televisione (evidentemente adeguato, non banale e tutto da studiare) anche sulla vendita dei giornali.

Altrimenti quanto ci si appresta a fare è assolutamente inutile, perché sono state già assunte delle iniziative: per esempio, ricordo che in una riunione con i professori e le famiglie nella scuola frequentata da mio figlio, un liceo importante di Roma, il Visconti, quando era in primo liceo, una professoressa ci sollecitò ad abituare i giovani alla lettura dei giornali; i ragazzi, per esempio, avrebbero dovuto preparare una sorta di resoconto stampa e comunque avrebbero dovuto leggere di più i giornali. In realtà, però, si è cominciata questa attività una volta e basta, mentre nei tre anni successivi non è più stato fatto nulla in questa direzione. Quindi, scuola, televisione, informazione insieme.

Tornando al provvedimento, aggiungo alcune brevissime considerazioni: dato per scontato l'assunto per cui un maggior numero di punti vendita equivale a più

vendite, effettivamente bisogna capire cosa si vende. Dai dati che abbiamo a disposizione, si evince che il 70 per cento del fatturato reale riguarda la vendita dei grandi quotidiani e delle riviste più famose, mentre il 30 per cento riguarda l'editoria diffusa, che costituisce un patrimonio molto importante da salvaguardare. Va poi affrontato seriamente il problema rilevante, già richiamato dai colleghi, degli abbonamenti postali: in altri paesi, il 93 per cento delle vendite avviene per abbonamento postale; non mi soffermo su quanto hanno osservato gli altri colleghi, con riferimento ai limiti che registriamo, visto che può accadere di ricevere i quotidiani con tre giorni di ritardo (analoghe difficoltà, peraltro, si presentano anche per i settimanali in abbonamento: lo dico per esperienza).

È quindi necessaria una sperimentazione, una fase che faccia gradualmente capire come arrivare ad una maggiore liberalizzazione ed è importante che la liberalizzazione avvenga in un tempo prestabilito, tenendo conto delle diverse aree geografiche e dell'apporto rilevante degli enti locali. Questi ultimi, infatti, possono offrire un contributo notevole al fine di rendere più armonico il meccanismo di distribuzione: successivamente, il Governo ed il Parlamento trarranno dalla sperimentazione un'informativa e delle conclusioni più organiche.

L'altra questione rilevante riguarda la parità di trattamento: i punti vendita, infatti, dovranno trattare i prodotti allo stesso modo. Al riguardo, vanno presi in esame i problemi che possono sorgere nel momento in cui la sperimentazione avvenga dove non esiste la cultura del prodotto editoriale: temo, infatti, che esso possa essere marginalizzato. Ritengo essenziale, in conclusione, focalizzare l'attenzione su alcune questioni: la distribuzione; la necessità di avviare per ora una fase di sperimentazione e, successivamente, verificarne i contenuti, come del resto è stato detto oggi pomeriggio; l'opportunità di una regolamentazione com-

pletiva del sistema, in relazione, in particolare, alla diversità dei prodotti venduti dalle edicole.

Il mio gruppo, come ho detto all'inizio, è favorevole ad un iter celere per il provvedimento in esame, considerando che una legge per regolamentare il settore è attesa da tantissimo tempo. Bisogna, però, ricordare che dobbiamo lavorare bene, ma, soprattutto, senza danneggiare chi da anni lavora con professionalità.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Onorevoli colleghi, per improrogabili impegni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, le repliche del relatore e del Governo sono rinviate ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Pisapia ed altri: Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità, da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria (4010) e dell'abbinata proposta di legge: Corleone: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (154) (ore 17,30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri: Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità, da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria e dell'abbinata proposta di legge Corleone: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4010)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 17 dicembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24,

commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame delle proposte di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per gli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

comunista: 30 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 37 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Italia dei valori: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4010)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Capitelli.

PIERA CAPITELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo in esame è scaturito dall'analisi dei contenuti di due proposte di legge: la n. 4010, di iniziativa dell'onorevole Pisapia, e la n. 154, di iniziativa dell'onorevole Corleone.

Non vi è stata la necessità di istituire un comitato ristretto, perché la tematica proposta è stata ampiamente condivisa, per le sue peculiarità, in quanto afferisce a principi etico-morali e costituzionali di tutela e rispetto della persona umana.

Il testo in esame ha il fine di dare una risposta tempestiva ai gravi problemi connessi alla permanenza in carcere dei soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria.

Il testo, in particolare, si ispira ad una concezione del regime penitenziario inteso come momento di rieducazione, riparazione e reinserimento, in contrapposizione ad un'idea della pena fondata essenzialmente sulla costrizione fisica. A tale idea si associa la forte consapevolezza che il lavoro è un'attività essenziale per l'equilibrio psico-fisico e che perciò esso è il mezzo più qualificato per perseguire gli obiettivi di rieducazione. La proposta di legge in esame, in particolare, intende proseguire nella strada tracciata dalla legge n. 165 del 1998, che ha previsto una nuova disciplina delle misure alternative alla detenzione.

Il problema dell'AIDS, infatti, si è innestato su una situazione carceraria caratterizzata da grosse carenze strutturali, da sovraffollamento e dalla forte presenza dei soggetti portatori di problematiche afferenti alla marginalità sociale, alla microcriminalità legata alla tossicodipendenza e alla immigrazione. Ma non è solo un problema di inadeguatezza di strutture a determinare la necessità di un novo intervento legislativo. Lo impongono il rispetto del principio costituzionale della salute e di quello in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Il regime carcerario si presenta, per la sua stessa tipologia e organizzazione, incompatibile per i soggetti affetti da AIDS

conclamata o da grave deficienza immunitaria, poiché per costoro è fondamentale vivere in una situazione che garantisca serenità e tutela, mentre il carcere è il luogo in cui è estremamente complicato e difficile il rispetto delle norme igieniche e di profilassi, in una situazione di massima promiscuità e con una possibilità di trasmissione del contagio moltiplicata rispetto alla situazioni di libertà.

Qualche cenno all'ambito dell'intervento normativo ed al rapporto con la legislazione vigente.

Un primo intervento in materia fu attuato con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tale provvedimento introduceva per i soggetti affetti da infezione da HIV un'ulteriore ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 146 del codice penale, rinvio previsto nel caso di incompatibilità con lo stato di detenzione, dichiarata dal giudice sulla base di parametri clinici definiti con decreto dei ministri di grazia e giustizia e della sanità. In presenza di tale incompatibilità, il provvedimento sanciva inoltre il divieto di custodia cautelare (articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 139 del 1993).

La portata di tali disposizioni è stata ridimensionata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, che hanno in sostanza posto fine all'automatismo stabilito dal decreto-legge n. 139 del 1993, statuendo l'illegittimità del differimento della pena e del divieto di custodia cautelare quando sia possibile l'esecuzione della pena o l'applicazione della misura cautelare senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.

Sul piano applicativo occorre peraltro rilevare che i decreti con i quali sono stati stabiliti i parametri clinici per l'accertamento dell'incompatibilità con la detenzione hanno lasciato ampi margini di discrezionalità, dando luogo a rilevanti

disparità di trattamento, dovute al formarsi di orientamenti giurisprudenziali difformi.

A questo punto è quanto mai necessario un nuovo intervento legislativo che preveda, in luogo dell'automatico rinvio dell'esecuzione della pena, il ricorso a misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati e il ricorso agli arresti domiciliari per gli indagati che ne facciano richiesta e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso il servizio sanitario pubblico o presso strutture con esso convenzionate.

Attualmente la disposizione sulla custodia cautelare da applicare nei confronti dei soggetti affetti da HIV è contenuta in particolare dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, mentre l'articolo 275 determina in via generale i criteri di scelta delle misure, facendo riferimento al comma 4 anche a determinate situazioni in cui si trova l'imputato, tra le quali sono ricomprese le condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario; l'articolo 275 regola i casi in cui non può essere disposta la misura cautelare, mentre l'articolo 286-*bis* disciplina le condizioni per il suo mantenimento. Con il provvedimento in esame si modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale abrogando di conseguenza l'articolo 286-*bis*; si modifica inoltre l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e si introduce l'articolo 211-*bis* del codice di procedura penale.

Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa sotto il profilo dei dati.

Sono stati valutati attentamente i pareri espressi dalle competenti Commissioni. Non è parso necessario dare seguito né alle osservazioni apposte dalla I Commissione, né alle condizioni ed osservazioni espresse dalla XII Commissione, in quanto non incidenti sulla sostanza del testo. La I Commissione ha formulato osservazioni sull'opportunità di un maggior coordinamento del testo, nonché di evitare il richiamo specifico ai criteri di definizione dei casi di AIDS conclamato e

di grave deficienza immunitaria, lasciando tale compito alla normativa secondaria. Sulla base degli interventi che verranno effettuati in questa sede, sono comunque disponibile a rivedere questa parte, anche rispetto ad eventuali emendamenti che verranno presentati. Si può, cioè, discutere se lasciare questo punto alla normativa secondaria oppure provvedere con una indicazione nel testo della proposta di legge in esame.

La XII Commissione ha posto le condizioni che all'atto d'arresto sia immediatamente effettuato l'accertamento della gravità e che, nei casi in cui non vi sia l'incompatibilità in ragione della gravità del reato, sia comunque prevista la detenzione in strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario e con la dovuta assistenza.

In ordine alla prima condizione, è sembrato che la disciplina prevista risponda già all'esigenza ad essa sottesa di evitare che soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria subiscano il regime carcerario.

L'ipotesi prevista nella seconda condizione, invece, è già disciplinata dall'articolo 1 ed in particolare dal comma 6 che il provvedimento in esame aggiunge all'attuale articolo 275 del codice di procedura penale.

Il testo in esame, all'articolo 1, prevede il divieto della disposizione della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato sia affetto da AIDS o da grave deficienza immunitaria ed abbia in corso o intenda intraprendere un programma di cura e assistenza presso determinati centri.

Qualora sussistano gravi esigenze cautelari, potrà essere disposto l'arresto domiciliare presso tali centri o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 1990.

È prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere se nel frattempo il soggetto risulti imputato ossia sottoposto ad altra misura cautelare per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza od abbia più volte ingiustificatamente inosservato il programma di cura e assistenza.

L'articolo 2 della proposta di legge aggiunge alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario l'articolo 47-*quater*.

La norma stabilisce che, in favore dei condannati che siano affetti dalle gravi patologie indicate dall'articolo 1, ovvero che si trovino in stato di grave infermità fisica (articolo 147, primo comma, punto 2, del codice penale) le misure detentive siano sostituite con l'affidamento in prova al servizio sociale e con la detenzione domiciliare.

Tali misure alternative, previste rispettivamente dagli articoli 47 e 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, sono applicate (anche in deroga alle specifiche condizioni di inapplicabilità indicate) ad istanza della parte interessata, del suo rappresentante legale o del servizio sanitario penitenziario. Vengono inoltre previsti, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 1 del provvedimento, il ricovero provvisorio dei soggetti volto all'effettuazione dei necessari accertamenti clinici (il cui risultato determina o meno l'applicazione delle misure di favore), nonché le condizioni di inapplicabilità e revoca delle misure stesse (commi 2 e 3).

L'articolo 3 mira alla definizione dei casi di AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria sulla base di nuovi parametri clinici individuati da un decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia. Tale provvedimento deve essere emanato entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 4, con l'introduzione dell'articolo 211-*bis* del codice penale, estende la disciplina del rinvio dell'esecuzione della pena anche ai soggetti sottoposti alle misure di sicurezza personali. Per esigenze di coordinamento normativo con quanto disposto dall'articolo 2 della proposta di legge, l'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 146, comma 1, punto 3, del codice penale che prevede il rinvio obbligatorio della pena quando debba aver luogo nei confronti di affetto da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato detentivo previsti dall'articolo 286-

*bis* del codice di procedura penale (AIDS conclamata e grave immunodeficienza), nonché dello stesso articolo 286-*bis*.

Per le ragioni che ho espresso, soprattutto in premessa, sollecito un voto positivo sulla proposta di legge.

Tali ragioni, infatti, si ispirano a norme di detenzione che non siano contrarie al senso di umanità e che contestualmente rispettino altri principi espressi dalla Costituzione, come il principio di uguaglianza, fatto valere da una delle due citate sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sul provvedimento al nostro esame vi è un larghissimo consenso politico da parte di tutte le forze rappresentate in Parlamento. Questo, pertanto, ci esime dallo sviluppare una discussione prolissa, che sarebbe per qualche verso inutile; per altro verso, mi sembra però giusto e opportuno che il maggior gruppo parlamentare esprima la propria posizione politica perché questa « piccola grande legge » ha un significato culturale notevole, che deve essere brevemente sottolineato.

Credo che noi dobbiamo molto alla cultura illuministica; giova qui ricordare, infatti, che l'istituzione carceraria fu concepita proprio dalla cultura dell'illuminismo e rappresentò il modo democratico per superare le pratiche della tortura largamente diffuse nel tempo. Dopo due secoli, dobbiamo però annotare che probabilmente quell'*input* culturale non sia stato adeguatamente sviluppato, se è vero — come è vero: questo è il mio pensiero — che anche negli Stati di più avanzata democrazia troppo spesso l'istituzione carceraria esprime ancora metodiche se

non proprio di tortura, quanto meno di « tortura attenuata ». Penso che nel futuro, più o meno prossimo, degli Stati moderni, il carcere dovrà subire una ulteriore evoluzione, nel senso della « decarcerizzazione ». Questo è tuttavia un discorso che proiettiamo nel futuro; mentre oggi dobbiamo occuparci della legge al nostro esame. Su di essa noi esprimiamo un giudizio largamente positivo, perché — è bene ricordarlo — nella Carta costituzionale è prevista sia la tutela del diritto alla salute — vi è il riconoscimento costituzionale di un diritto della persona, in termini di massima autorevolezza normativa — sia il principio — anch'esso importantissimo — che la pena deve rispondere a criteri di umanità. La proposta di legge al nostro esame va esattamente in siffatta direzione; essa, infatti, assume come preoccupazione principale quella di tutelare il diritto alla salute dei detenuti, nell'ipotesi specifica in essa prevista e va in questa direzione perché, mantenere in stato di detenzione una persona gravemente malata, non corrisponde certamente a principi di umanità!

Il testo della proposta di legge — così come è stato licenziato dalla Commissione — può essere largamente condiviso anche nei suoi aspetti più squisitamente tecnici. Essa tiene conto soprattutto dell'intervento normativo, già approvato da questa Camera nel 1993 (mi riferisco alla legge n. 222), ma anche degli interventi del « giudice delle leggi » sul testo del 1993. Ciò viene fatto peraltro con una sintesi del tutto apprezzabile: sotto questo aspetto, mi pare giusto dare un riconoscimento da parte del mio gruppo a Piera Capitelli, relatrice sul provvedimento, sia per il lavoro svolto sia per la sensibilità culturale e politica dimostrata.

Detto questo, mi limito a ribadire l'atteggiamento nettamente positivo del nostro gruppo su questo provvedimento. Ed è anche questa la ragione per la quale non abbiamo presentato emendamenti al testo, pur essendo pronti a valutare — con spirito propositivo — gli eventuali inter-

venti emendativi che dovessero essere effettuati dai rappresentanti degli altri gruppi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare costituisce — a mio avviso — un piccolo ma significativo passo avanti verso un sistema giudiziario e penitenziario degno di un paese civile e rispettoso dei principi costituzionali, in particolare quello sancito dal terzo comma dell'articolo 27 della Carta fondamentale, in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e quello previsto dal primo comma dell'articolo 32 per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e, contemporaneamente, come interesse della collettività.

È infatti difficile sostenere la compatibilità di tali principi costituzionali con una pena detentiva eseguita nei confronti di chi versa in gravi condizioni di salute e ha davanti a sé un'aspettativa di vita che spesso è di pochi mesi se non di poche settimane. Si tratta dunque di un provvedimento la cui urgenza era stata ripetutamente sottolineata da più parti sia prima che dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 438 e n. 439 del 1995 con le quali è stata dichiarata — come è noto — la parziale illegittimità di alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale in materia di incompatibilità tra AIDS e detenzione. Tale disciplina è stata introdotta con la legge n. 222 del 1993 che prevedeva per i malati di AIDS e per coloro che erano affetti da grave deficienza immunitaria il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena e il divieto di custodia cautelare previa dichiarazione giudiziale di incompatibilità con lo stato di detenzione. Tale quadro normativo, però, è stato censurato dalle ricordate decisioni della Corte costituzionale che hanno stabilito che l'esecuzione della pena e la custodia cautelare debbano

comunque avere corso, ove ciò sia possibile, senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.

È evidente la preoccupazione del giudice costituzionale di tenere conto delle istanze di difesa della collettività anche alla luce di pochi ma eclatanti fatti di cronaca e di evitare che fondamentali norme di civiltà si trasformino in una sorta di rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva e, dunque, in un'immunità di fatto dalla giurisdizione penale per determinate categorie di soggetti, ancorché gravemente malati. Anche di queste preoccupazioni tiene conto il provvedimento in discussione il quale mira a dettare una nuova disciplina organica e a porre fine ad una situazione insostenibile e sconvolgente della quale mi sono potuto personalmente rendere conto in alcune visite presso reparti per malattie infettive di istituti carcerari dove sono chiusi in cella donne e uomini immobili e senza parole, incapaci di esprimersi e che aspettano solo la fine delle proprie sofferenze con la morte.

Il testo licenziato dalla II Commissione (Giustizia) prende atto di questo stato di cose e, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale, ha l'ambizione di individuare un punto di equilibrio tra il rispetto del diritto alla salute dei detenuti e il principio costituzionale dell'umanità della pena, senza dimenticare, però, le esigenze di difesa sociale e di tutela della collettività.

Si tratta di un testo — mi preme sottolinearlo — alla cui elaborazione hanno dato un fondamentale contributo le associazioni di volontariato laiche e cattoliche e, in particolare, la lega italiana per la lotta all'AIDS, un'associazione con un'esperienza pluriennale nella lotta a questa terribile malattia e ai devastanti effetti non soltanto clinici ma anche sociali che ne derivano e che tiene conto, in maniera estremamente propositiva, delle indicazioni emerse nel corso della conferenza nazionale sulle tossicodipendenze svoltasi a Napoli nel marzo del 1997.

Il punto di partenza — come molto opportunamente è stato sottolineato nella

relazione dalla collega Capitelli — è la presa d'atto dell'oggettiva incompatibilità tra il sistema carcerario del nostro paese e la situazione clinica di chi è affetto da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria. Vale la pena di ricordare che — per chi si trova in tali condizioni — anche una banale influenza può essere mortale e che la possibilità di contrarre malattie, che per un soggetto sano non costituiscono certo un grave pericolo, sia invece enormemente più alta all'interno delle carceri rispetto all'esterno. Tutti coloro che hanno visitato le carceri conoscono la situazione di cronico sovrappollamento in cui versano gli istituti del nostro paese e la conseguente difficoltà nell'osservare le più elementari norme igieniche. In tali condizioni è pressoché impossibile sottoporre i detenuti alle più appropriate e necessarie, se non indispensabili, terapie antinfettive e alla somministrazione combinata dei farmaci retrovirali, inclusi gli inibitori della proteasi. Si tratta dei cosiddetti *cocktail* di farmaci che, sulla base delle ricerche più recenti, hanno dato ottimi risultati sia in termini di aumento dell'aspettativa di vita che di miglioramento della qualità della vita stessa.

D'altra parte la soluzione non può essere quella di intervenire introducendo un divieto assoluto di custodia cautelare o altri meccanismi automatici quali il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Al di là di ogni altra considerazione, tale soluzione verrebbe infatti nuovamente ed inevitabilmente censurata dalla Corte costituzionale.

La strada scelta dalla Commissione, con il contributo fondamentale della relatrice, onorevole Capitelli, che ringrazio per la sua notevole sensibilità e per il suo appassionato contributo all'elaborazione del testo poi adottato all'unanimità dalla Commissione, è dunque quella, sul piano cautelare, di un divieto relativo e non assoluto di custodia e della previsione, in luogo della custodia in carcere, degli arresti domiciliari presso idonee strutture di cura ed assistenza qualora vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Divieto relativo e non assoluto, dicevamo, in quanto esso si applica a condizione che il soggetto si sottoponga ad un programma terapeutico, e cessa — con la conseguente possibilità di disporre la custodia in carcere — nel caso in cui il detenuto non osservi il programma terapeutico o l'interessato commetta gravi delitti dopo la concessione del beneficio.

Quanto all'esecuzione della pena, non viene previsto alcun rinvio, bensì viene introdotta nell'ordinamento penitenziario la possibilità di concedere l'affidamento al servizio sociale e la detenzione domiciliare anche al di sopra dei limiti oggi previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti che si trovino nelle stesse condizioni previste per il divieto di custodia cautelare in carcere.

È appena il caso di ricordare come la stragrande maggioranza dei detenuti sieropositivi — circa l'85 per cento — sia costituita da tossicodipendenti e come, d'altra parte, la stragrande maggioranza dei detenuti oggi sia costituita da soggetti tossicodipendenti. Questo mi spinge ad un'ultima riflessione: questo piccolo, significativo passo avanti verso una pena più umana non vi è dubbio che debba essere accompagnato in tempi ragionevolmente brevi anche da altri provvedimenti che possano porre concretamente il problema di una nuova disciplina sanzionatoria in tema di stupefacenti, depenalizzando la cessione gratuita quanto meno delle droghe leggere ed avviando esperimenti di somministrazione controllata che, ad esempio in Svizzera ed in altri paesi, hanno dato ottimi risultati.

Va incoraggiata in tutto il paese, inoltre, la diffusione dell'esperienza di custodia attenuata e va rapidamente approvata la depenalizzazione dei reati minori. Se questi provvedimenti diventeranno legge, accanto ad una pena più umana avremo finalmente anche una giustizia più efficiente, più celere, più garantita e più garantista.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Gramazio, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 4010)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Capitelli.

**PIERA CAPITELLI, Relatore.** Vorrei anzitutto ringraziare chi è intervenuto oggi. Si tratta di colleghi con i quali abbiamo lavorato in Commissione giustizia ed in particolare vorrei dire che c'è tutta la disponibilità della relatrice ad esaminare gli emendamenti presentati con interesse e con la massima disponibilità per coordinare nel modo migliore il testo.

È stato per me fondamentale il contributo tecnico che mi hanno dato colleghi che di professione fanno i magistrati o gli avvocati. Credo che tale contributo potrà rivelarsi utile domani quando si riunirà il Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti, rispetto ai quali mi dichiaro finora disponibile a seguire lo spirito costruttivo che ha animato la Commissione giustizia nella stesura di questo testo.

Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi che hanno collaborato, auspicando che domani il lavoro possa concludersi positivamente in seno al Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, la mia sarà una breve replica perché condivido gli interventi svolti in aula dalla relatrice Capitelli e dai colleghi Bonito e Pisapia. Da parte mia vi è non solo condivisione del testo in esame ma anche apprezzamento della disponibilità a valutare, in sede di Comitato dei nove, l'opportunità di approvare emendamenti che possano garantire al provvedimento un iter veloce presso l'altro ramo del Parla-

mento e contemporaneamente possano evitare eventuali censure da parte della Corte costituzionale. Questa è la nostra unica preoccupazione perché sul merito del provvedimento non abbiamo obiezioni da sollevare. Per l'approvazione di un testo che sancisca l'incompatibilità per i malati di AIDS con il carcere esiste nel paese un ampio movimento di associazioni di vario genere e del volontariato, oltre che della stampa, poiché si tratta di una questione di estrema delicatezza. Vi sono valori che si contrappongono, quelli ai quali ha fatto riferimento l'onorevole Pisapia e relativi alla sicurezza sociale, e quelli costituzionali della salute, tanto più che si tratta del destino di alcune centinaia di persone che oggi si trovano nella situazione che risponde alle caratteristiche di questa proposta di legge. Sono infatti 300 i sieropositivi che possono usufruire delle disposizioni di questa legge, mentre i sieropositivi presenti nelle carceri italiane sono molto più numerosi: circa 1.700, secondo i dati accertati, tenendo conto che non tutti si sottopongono all'esame di sieropositività. Può darsi dunque che siano in numero superiore, ma il dato di riferimento è quello che ho citato. Fra questi sono 300 a trovarsi nelle condizioni di gravità previste dall'articolo 3 del provvedimento che rimanda ad un decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, per definire i casi di AIDS conclamato e di grave deficienza immunitaria. Tale equilibrio deve essere tenuto presente per rispetto non solo delle esigenze della salute e della sicurezza sociale, ma anche del destino di vita di queste centinaia di persone, la cui condizione è aggravata dallo stato di detenzione.

Dobbiamo rispondere a questa esigenza di carattere umanitario, di sensibilità verso la vita e la morte di persone così provate.

Dobbiamo ricordare che la precedente legge ha incontrato il giudizio negativo della Corte costituzionale per l'automatismo che introduce, automatismo che ha anche suscitato una sorta di preteso allarme sociale, in particolare in alcuni casi

molto enfatizzati. Mi riferisco, ad esempio, alla cosiddetta banda dell'AIDS di Torino; infatti, è accaduto che alcuni detenuti scarcerati in applicazione di quella legge abbiano commesso nuovi reati. Forse oggi, in Parlamento, abbiamo l'occasione di ricordare che, dopo poco tempo da quegli episodi, i componenti della pretesa banda dell'AIDS sono tutti morti. Ciò ci fa capire che probabilmente eravamo di fronte non a una recrudescenza criminale, ma ad un tentativo di attirare l'attenzione su di sé proprio prima di uscire dalla scena in maniera definitiva.

Ritengo che tale vicenda ci ponga anche il problema del rapporto con l'informazione; molto spesso tali casi sono così enfatizzati da suscitare quell'allarme che in sé ha alcune ragioni, ma che dobbiamo vedere complessivamente dal punto di vista del come e perché nasce.

Penso che il testo in esame abbia un equilibrio: non vi è più l'automatismo, si ha un provvedimento che non è per sempre, ma è condizionato al comportamento e al rispetto di alcune regole, legate proprio alla funzione terapeutica che tale beneficio reca con sé.

Il lavoro svolto dalla Commissione, quindi, mi sembra significativo e importante; l'unico problema da rilevare è la differenza di trattamento della presente normativa rispetto ad altri malati in situazioni che portano alla scarcerazione. Si tratta di un aspetto che credo il Comitato dei nove potrà valutare, proprio al fine di evitare quei rischi che ricordavo all'inizio.

Il provvedimento in esame è stato definito un piccolo passo avanti, che personalmente ritengo abbia un grande valore simbolico. Il fatto che la Camera inizi i propri lavori dopo la pausa delle vacanze natalizie e di fine anno con l'esame, appunto, del suddetto provvedimento, che riguarda il settore dei più deboli fra i deboli nel carcere, mi sembra un segno di particolare interesse.

Sicuramente, per quanto riguarda il problema delle carceri, in generale, non ci si potrà limitare a tale aspetto; ricordo, ad esempio, un'altra norma, piccola ma im-

portante, contenuta nella proposta del senatore Smuraglia ed altri sul problema delle facilitazioni per il lavoro in carcere che, attualmente, è all'esame del Senato. Il fatto che il Governo pensi ad una indagine sulla realtà così complessa del carcere per arrivare ad una conferenza nazionale sul carcere entro l'anno, rappresenta un'altra indicazione molto importante. Sull'argomento si afferma tutto e il contrario di tutto, vi è molta disponibilità ad affrontare i problemi esistenti nella complessa realtà carceraria: tossicodipendenti, immigrati poveri, persone con gravi malattie. Oggi si parla dell'AIDS, ma occorre ricordare che nel carcere vi sono patologie ormai scomparse da anni nel nostro paese; mi riferisco — ad esempio — alla TBC, all'epatite C. Un fatto che ancora non è venuto alla luce, ma che è particolarmente grave, è rappresentato dalla presenza in carcere di migliaia di persone con patologie psichiatriche alle quali il carcere deve fare fronte.

Al carcere si chiede di rispondere alle contraddizioni di uno Stato sociale incapace e di una società ricca di emarginazione sociale.

Il carcere è però una realtà complessa in quanto è il luogo di reclusione anche di detenuti pericolosi per la convivenza democratica, in quanto esponenti di organizzazioni criminali. Pertanto, nel carcere convivono i deboli ed i forti: governare questa realtà rappresenta una straordinaria difficoltà. A tutto ciò non è di aiuto il clamore suscitato da alcuni episodi che non rappresentano una caduta di attenzione: queste polemiche non aiutano a governare con saggezza il carcere come ve l'ho descritto, seppur sommariamente.

Per quanto riguarda il resto, come ha ricordato l'onorevole Pisapia, altre cose ci sarebbero da fare; altre erano le indicazioni che erano emerse dalla conferenza di Napoli. Posso però affermare che questo è un argomento dal quale il Parlamento non può fuggire: dovrà affrontarlo perché in tutta Europa il tema della tossicodipendenza si affronta ormai sulla base della sperimentazione. Vengono sempre ricordati gli esempi delle esperienze

dell'Olanda, della Svizzera e, oggi, anche della Germania; anche il Parlamento europeo in molte occasioni si è occupato di questo problema. Tutto ciò obbliga il Parlamento ed il Governo ad una maggiore attenzione nei confronti di questo tema, in modo, però, da non essere condizionato da scontri ideologici. È molto difficile, peraltro, nel nostro paese, affrontare i temi della sperimentazione in materia di tossicodipendenza e la politica della riduzione del danno senza provocare la contrapposizione di ideologie.

Questo è un limite che rende difficile intervenire sulla materia. Basta ricordare che lo scorso anno il procuratore generale della Corte di cassazione Zucconi Galli Fonseca si espresse a favore di una grande apertura, di un confronto e di un approfondimento di temi come questo: ma quell'invito, pur venendo da una carica così importante, non ebbe seguito e fu solo occasione di polemica e non di approfondimento. Ciò ci rende preda dello sconforto e della depressione e ci convince che c'è poco da fare. Io ritengo, però, che la realtà sia più forte delle stesse ideologie male utilizzate; quindi penso e mi auguro che il Governo ed il Parlamento riusciranno a formulare in tempi utili su questi temi delle proposte che vadano nel senso indicato dai risultati della conferenza di Napoli, ma soprattutto dall'esperienza che si va diffondendo nella nostra Europa.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per le ore 19.

**La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 19,50.**

#### **Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito di svolgere un dibattito su comunicazioni del

Governo in ordine al documento relativo al patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione nella seduta di mercoledì 13 gennaio: alle ore 16 è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Il dibattito si svolgerà mercoledì 13 gennaio dalle 17 alle 22 e giovedì 14 gennaio a partire dalle 9, per concludersi presumibilmente intorno alle ore 14. A tal fine si è previsto di attribuire ai gruppi un tempo complessivo di 6 ore, al gruppo misto 1 ora ed 1 ora per gli interventi a titolo personale; restano fuori da questi tempi le dichiarazioni di voto (10 minuti per gruppo, 20 per minuti per il gruppo misto, 20 minuti per gli interventi a titolo personale).

Il tempo complessivo di 6 ore assegnato ai gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 6 minuti;

forza Italia: 53 minuti;

alleanza nazionale: 49 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 45 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 42 minuti;

UDR: 36 minuti;

comunista: 35 minuti;

rinnovamento italiano: 34 minuti.

Il tempo assegnato al gruppo misto (1 ora) è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 13 minuti; rifondazione comunista: 12 minuti; CCD: 11 minuti; Italia dei valori: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti.

A seguito della odierna riunione è stato inoltre stabilito l'inserimento in calendario dei seguenti progetti di legge:

A.C. 3816 — Ratifica accordi con il Perù in materia di assistenza giudiziaria:

discussione generale venerdì 15 gennaio; seguito dell'esame da martedì 19 gennaio (pomeridiana);

A.C. 5238 — Compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato: discussione generale venerdì 22 gennaio; seguito dell'esame da martedì 26 gennaio (pomeridiana);

A.C. 4421 ed abbinati — Tenuta di San Rossore: discussione generale lunedì 18 gennaio; seguito dell'esame da martedì 19 gennaio (pomeridiana).

È stato infine previsto che il seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 101 ed abbinate (Tutela delle lavoratrici madri) avrà luogo nella seduta di martedì 19 gennaio (pomeridiana).

L'organizzazione dei tempi di esame dei provvedimenti inseriti in calendario sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 gennaio 1999, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 29 dicembre 1998 e trasferito dal Governo alla Camera, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti):

« Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto » (5544), con il parere delle Commissioni I, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*),

VIII e XI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale*).

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione competente, previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione, di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 12 gennaio 1999, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sabattini (Doc. IV-quater, n. 43).

— *Relatore:* Meloni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica (3911).

GIULIETTI ed altri: Modifiche dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti vendita dei giornali (2479).

FOLLINI ed altri: Modifiche dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti vendita dei giornali (3117).

PIVETTI: Disposizioni di sostegno al sistema della rete di vendita della stampa quotidiana e periodica (3983).

— *Relatore*: Giulietti.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità, da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria (4010).

CORLEONE: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (154).

— *Relatore*: Capitelli.

5. — *Seguito della discussione della mozione in materia di importazione di fiori dalla Colombia (Anghinoni ed altri n. 1-00312)*.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARA-

CENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-*bis*-4707).

— *Relatore*: Carotti.

**La seduta termina alle 19,55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 20 dicembre 1998, nell'intervento del deputato Paolo Galletti, a pagina 99, prima colonna, ventottesima riga, dopo le parole « causa di morte », devono essere aggiunte le parole « per i giovani ».